



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Piazza M. Montessori, 3 - 91026 Mazara del Vallo (TP) 0923/941146 0923/931655

C.F. 91032350810 - Codice MIUR TPIC83800Q tpic83800q@istruzione.it tpic83800q@pec.istruzione.it

Circolare N. 190

Mazara del Vallo, 01/04/2022

AD ALUNNI E GENITORI
A TUTTO IL PERSONALE
SCOLASTICO
AL PERSONALE ASACOM
AL DSGA
SITO WEB

OGGETTO: Decreto Legge 24 Marzo 2022 - Nuove regole gestione Covid-19 per la scuola dal 1° Aprile 2022_ Piano Scuola per la prosecuzione a.s. 2021-2022.

Con **D.L. 24/2022** sono state definite le "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza". In data **31/03/2021** il **Ministero dell'Istruzione** ha emanato con **Decreto n. 82** il "**Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022**, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19" che contiene le indicazioni fornite per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l'ordinario svolgimento delle lezioni in presenza, a partire dal 1° Aprile 2022.

Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni passaggi:

- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali.

Di seguito si forniscono in sintesi le disposizioni in vigore a decorrere dal 01/04/2022

Le regole generali di sicurezza

- **Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La **mascherina va indossata** anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (**di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022**). La **mascherina non va indossata** durante le attività sportive.
- **È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- **Resta fermo**, in ogni caso, **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi** al Covid **o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°
- **Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
- Fino al 30 aprile famiglie, fornitori, rappresentanti di libri di testo, ecc. potranno accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il cosiddetto green pass 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

Svolgimento attività didattiche

- Le **attività educative e didattiche si svolgono esclusivamente in presenza**, tranne nei casi di seguito esplicitati.
- Tutte le **attività didattiche di carattere laboratoriale** saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.
- Per le **attività di educazione fisica** non è previsto l'obbligo di utilizzo della mascherina; in considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie.

Didattica Digitale Integrata

- Le alunne e gli alunni della scuola primaria, in isolamento per infezione da Covid, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie** accompagnata da specificata certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. **La riammissione in classe è**

subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.

- Gli alunni impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata**, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo alunno.

Gestione dei casi di positività

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, nonché la partecipazione a manifestazioni sportive.

Scuola dell'Infanzia e Primaria:

- In presenza di un **numero di contagi in classe/sezione inferiore a quattro** resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

- In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, **è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

- In **caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

- **negli altri ordini di scuola**, in presenza di **un numero di contagi pari o superiore a quattro**, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;

- **in ogni ordine di scuola**, in presenza di un **numero di contagi in classe inferiore a quattro** resta l'ordinario **obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione** di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

Cura e Sanificazione dei locali scolastici

Si conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria il MI confermano le seguenti indicazioni:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Obbligo vaccinale del personale

• **Fino al 15 giugno** resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto in oggetto, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. L'obbligo vaccinale continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, **il personale docente ed educativo** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”*. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le

altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

L'organico Covid

L'organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, **fino alla fine delle lezioni**, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Si allega il Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Giovanna Ditta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.29/1993